

INTRODUZIONE.

L'obiettivo di questo lavoro è studiare e capire come la salute venga garantita all'interno degli istituti di detenzione e pena. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'uomo, per cui sembra anche paradossale parlare e argomentare tale diritto, ma a volte, lo stato di detenzione è tale che il detenuto si trasforma in un "uomo diverso".

Per approfondire tale studio ci risulta opportuno capire la vita e le peculiarità dell'ambiente carcerario, un ambiente che possiamo definire, alla luce delle nostre ricerche, ostico sia dal punto di vista fisico che mentale. A tal proposito Victor Serge¹ scrisse: " So anche che un detenuto, dopo la prima ora di carcere, è una persona mentalmente squilibrata". Da ciò si evince la nostra volontà di parlare oltre che di *corpo* anche di *mente* guardando alla stretta connessione tra l'uno e l'altra.

Attualmente le prestazioni sanitarie devono essere garantite dalle aziende sanitarie con *standard* equivalenti a quelli assicurati a singoli cittadini, mentre l'amministrazione penitenziaria si occupa di garantire e tutelare la sicurezza all'interno dell'istituto. A seguito del "caso Cucchi", salito alla ribalta nazionale grazie alla sorella Ilaria nel 2009, si è resa necessaria una riforma dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, arrivata poi nell'ottobre 2018.

Nel primo capitolo cercheremo di delineare il concetto di salute nel carcere; verranno poi analizzate, seguendo un criterio storico e cronologico, la nascita

¹ Victor Serge, "Les hommes dans la prison" in Les Revolutionnaires, Parigi 1980.

e le fasi degli istituti di detenzione e pena e ci soffermeremo, con particolare attenzione, sui diritti dei detenuti. L'obiettivo è quello di delineare la vita detentiva e di porre l'attenzione su problematiche importanti come quelle del sovraffollamento e dei diritti non ancora riconosciuti ai detenuti tanto che il nostro Paese è già stato sanzionato dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo in quanto la situazione nelle carceri italiane viola i diritti dei detenuti. La popolazione carceraria è di 65.831 detenuti, mentre la capienza è di 47.045.² Concluderemo con una piccola narrazione di ciò che è accaduto negli istituti di detenzione e pena durante l'emergenza "Covid-19".

Nel secondo capitolo ci concentreremo su aspetti più strettamente giuridici entrando nel vivo del servizio sanitario penitenziario, provando anche a descrivere e definire il profondo disagio psichico e mentale causato dalla detenzione.

Definito il quadro concettuale e giuridico, nel terzo e ultimo capitolo saremo in grado di spiegare la necessità di una riforma, soffermandoci naturalmente sulle novità che la Riforma stessa ha apportato.

Il percorso fin qui delineato si basa su riviste e raccolte giuridiche inerenti alla vita detentiva e riforma dell'ordinamento sanitario penitenziario. Lo strumento d'indagine utilizzato ci sembra esaustivo per portare a termine tale lavoro che racconta di sanità, istituti di detenzione e pena e vita detentiva.

² Archivio di Stato, Ministero della Giustizia, Roma 2019.

A conclusione di questa breve introduzione vorrei esprimere un umile e personale pensiero generale: la vita e la crescita di un condannato non può e non deve terminare solo perché recluso. Anzi, la reclusione dovrebbe rappresentare solo un presupposto per poter diventare un uomo migliore.

CAPITOLO 1

EVOLUZIONE STORICA, DIRITTI E CONDIZIONE DI DETENZIONE.

SOMMARIO: 1.1 NASCITA ED EVOLUZIONE STORICA DEGLI ISTITUTI DI DETENZIONE E PENA. 1.2 I DIRITTI DEI DETENUTI. 1.3 I DIRITTI NON ANCORA RICONOSCIUTI AI DETENUTI. 1.4 LA VITA DETENTIVA. 1.5 IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO. 1.6 L'ULTIMA EMERGENZA CORONAVIRUS COLPISCE ANCHE LE CARCERI ITALIANE.

1.1 Nascita ed evoluzione storica degli istituti di detenzione e pena.

La parola carcere deriva dal termine latino *carcar* (recinto, chiuso), in riferimento anche al termine greco *arkeo* (serrare, chiudere). Etimologicamente è un luogo che nega la vita, luogo senza tempo dove quest'ultimo si ferma, luogo senza contatto con il mondo esterno, dove tutto si blocca e non progredisce.

In italiano, il carcere è il luogo in cui sono detenuti i condannati a una pena definitiva, nonché i destinatari di misure cautelari o di misure precautelari.

Fin dall'antichità commettere un reato comportava una punizione o un ammenda, che avveniva attraverso delle pene corporali, e il carcere fu il luogo in cui poteva essere irrogata questa pena.

Nel diritto romano le pene erano per lo più pecuniarie e consistevano, quindi, in una somma da versare all'offeso come forma di risarcimento. Il carcere era un luogo tetto e fetido, dove non operava alcuna distinzione né di reati, né tra sessi. Solo strutturalmente operava una prima distinzione tra *interior*, priva di luce e inaccessibile al pubblico, ed *esterior*, luogo delle visite. Altra distinzione riguardava i due tipi di carceri:

1. il carcere domestico che generalmente era un locale di casa dove venivano reclusi gli schiavi, i figli disobbedienti e i debitori.
2. Il carcere cittadino che era il luogo nel quale venivano chiusi coloro che erano condannati a morte e che erano in attesa di esecuzione. A differenza di quello privato non era un luogo dove si scontava la pena: il diritto romano, infatti, non conosceva la pena alla reclusione, ma solo alcune delle pene che limitavano la libertà personale come l'esilio, la *deportatio* e la *delegatio*.¹

¹ A. Guarino, Istituzioni di diritto romano, Jovine, 2006, pag. 212.

Deportatio: Pena prevista nel diritto romano nella *Cognitio Extra Ordinem* che consisteva in un soggiorno coatto e perpetuo in una località isolata, oltre la perdita della cittadinanza romana e la confisca dei beni;

Delegatio: Fatto modificativo di obbligazioni, che consisteva nella delegazione di un sostituto.

Il carcere cittadino più antico era chiamato *Tullianum*², collocato sotto l'attuale chiesa di San Giuseppe e costruito nel III secolo a.C.

Solo con la salita al potere di Costantino assistiamo a un trattamento più umano per i detenuti, con la separazione tra i sessi, l'alleggerimento delle catene e momenti d'aria negli appositi cortili³.

Con la caduta dell'Impero Romano d'occidente, in età medievale, la pena pubblica inflitta dallo Stato si trasformò in pena privata (pena inflitta dal privato) e consisteva per lo più in risarcimento del danno, lavoro forzato nelle miniere o spettacolarizzazione del reo negli antichi circhi.

*«La pena, nell'epoca medievale, si basava sulla categoria etico-giuridica del taglione, cui era associato il concetto di espiatio, forma di vendetta basata sul criterio di pareggiare i danni derivanti dal reato [...]».*⁴

Esistevano comunque delle strutture carcerarie; mentre oggi sono in qualche modo isolate, in epoca medievale venivano costruite all'interno delle città. I prigionieri medievali non beneficiavano di alcun programma di attività o di lavoro volto a spezzare la monotonia della reclusione. La vita carceraria in

² Carcere Mamertino; primo carcere di Roma realizzato nel VII secolo.

³ C. Damiani, Carcere, Carcere giudiziario, Carcere militare, Carcere privato, in Enciclopedia giuridica italiana, III, parte 1^a, sez. 2^a, Milano 1903; P. Vico, Diritto penale militare, in Enciclopedia del diritto penale italiano, IX, Milano 1908.

⁴ R. Mancuso, Scuola e carcere, FrancoAngeli, Milano, 2004, p.172.

quel tempo era noiosa e sempre uguale: i detenuti medievali lavoravano raramente o non lavoravano affatto, le visite erano limitate, i libri di difficile approvvigionamento (anche se effettivamente pochi erano coloro che sapevano leggere) e gli spazi ricreativi mancavano. Vi erano comunque le funzioni religiose, i detenuti potevano passare il loro tempo a disegnare graffiti sui muri e il passatempo più in utilizzo era il gioco d'azzardo, nonostante fosse vietato sia all'interno che all'esterno del carcere. In Italia gli spazi adibiti a prigione erano ricavati all'interno di torri cittadine o palazzi comunali che davano sulle piazze principali, ma le carceri erano per lo più nei sotterranei di tali edifici tanto che in città come Siena, Firenze e Bologna i funzionari che lavoravano nei palazzi comunali si lamentavano degli odori e rumori provenienti dalle prigioni.

Nel XVII secolo nacquero le prime "case d'internamento", luogo dove custodire non solo il reo ma anche gli esclusi dalla società come i poveri, i mendicanti o coloro senza lavoro.

A metà del XVIII secolo, nel carcere romano di San Michele (1704), venne applicato il primo programma di recupero e fu una vera e propria rivoluzione: il luogo di detenzione venne trasformato in luogo di rieducazione sociale attraverso l'abolizione di pratiche violente, come quelle fisiche e corporali, e l'incentivazione di istruzione e lavoro. La punizione di mero spettacolo che caratterizzava l'epoca medievale, si trasforma così in momento di punizione e rieducazione riservato al processo penale.

Cambia anche il modo di concepire il corpo umano che da pratiche punitive che consistevano in atti di crudeltà, immoralità e umiliazione si trasformano in pratiche rieducative che privano il soggetto dalla libertà sottoponendolo a lavoro, privazioni e costrizioni.

In epoca illuminista abbiamo la svolta nella concezione di carcere, teso al rispetto della condizione del reo. Beccaria, Montesquieu e Bentham contribuirono a questa rivoluzione affrontando soprattutto il tema scottante della pena di morte considerandolo un tema incoerente e spoglio di umanità. Tali riflessioni si pongono in linea di principio proprio con quanto verrà poi affermato un secolo dopo dall'articolo 27 comma 3, della nostra Costituzione: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte». Il '700 fu dunque il periodo in cui nascono le fondamentali dottrine basate su dignità della persona, ragione e coscienza della pena lanciate da Beccaria.

«non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la

*proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, la meno tormentosa sul corpo del reo».*⁵

Dunque, l'idea diffusa a partire dal XIX secolo, fu quella di correggere il comportamento umano, non attraverso la punizione ma riabilitarlo e reinserirlo nella società.

Comincia a prendere piede la volontà e la necessità di suddividere i detenuti in base alla gravità del reato, di modificare le pene in base alla buona riuscita della correzione del comportamento umano, ma soprattutto di studiare i fattori psicologici che hanno spinto il reo a compiere l'azione come la volontà di intendere e volere, eventuali aspetti o malattie mentali, il contesto di provenienza e ambientale. Gli edifici si adattarono man mano a questa nuova evoluzione dando luogo a complessi architettonici piuttosto sofisticati.

In Italia l'anno della rivoluzione fu il 1786, con l'emanazione del codice leopoldino dal nome di Pietro Leopoldo d'Asburgo, gran duca di Toscana, che per primo abolì la pena di morte, la mutilazione e la tortura. Ma per sentir parlare concretamente di funzione rieducativa della pena e reinserimento sociale dovremmo aspettare il 1889 con la nascita del Codice Zanardelli.

Nonostante molti studiosi e giuristi lo ritengano un codice obsoleto, dobbiamo evidenziare il fatto che fu un codice avanzato e innovativo rispetto ad altri

⁵ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, RCS Libri, Milano, 2010, p.52.

codici penali dell'epoca presenti in Europa. Con esso si hanno le prime leggi inerenti all'edilizia penitenziaria, all'abolizione della pena di morte, sostituita con l'ergastolo, e i lavori forzati.

Nel periodo fascista, nel 1931, entra in vigore il codice Rocco che rende il lavoro, le pratiche religiose e l'istruzione obbligatoria per i detenuti. In linea generale il codice Rocco prevedeva:

- rigida separazione fra il mondo carcerario e la realtà esterna;
- l'isolamento dei detenuti;
- l'obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola;
- l'esclusione dal carcere di qualsiasi persona estranea;
- il carcere come istruzione chiusa.

Il regolamento carcerario del 1931 divideva le carceri in tre gruppi: carceri di custodia preventiva, carceri per l'esecuzione della pena ordinaria e carceri per l'esecuzione della pena speciale. I carceri per la custodia preventiva erano luoghi riservati a coloro che dovevano essere ancora giudicati, che venivano lì custoditi per assicurare la loro presenza al processo. In questi luoghi non dovevano trovarsi condannati in espiazione di pena.

Al codice del 1931, fece seguito un regolamento datato 9 maggio 1932 che riguardava, la ristrutturazione degli istituti carcerari, la contabilità carceraria, le istituzioni di assistenza carceraria e il lavoro per i detenuti: era attraverso il lavoro che si tendeva alla rieducazione e al reinserimento sociale dei

condannati. Inoltre, prevedeva regole e leggi molto dure e severe per i detenuti, sempre utili per la rieducazione come il farsi trovare in piedi davanti alla branda quando entravano le guardie o indossare la divisa del carcere (quella classica a strisce). Non era, altresì, permessa la lettura di giornali politici (che come sappiamo nel periodo fascista venivano abbondantemente censurati) e i colloqui con i familiari erano presieduti e ascoltati dalle guardie (al contrario di ciò che succede oggi). Le sanzioni previste erano l'interruzione dei colloqui, il divieto di scrivere e di fumare, fino alla contenzione, alla camicia di forza e alla cella imbottita⁶.

Con il tramonto dell'epoca fascista, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, poco cambiò e la conduzione del carcere fu la stessa in vigore epoca fasciata. I principi di isolamento e di emarginazione furono gli stessi di tale periodo da cui scaturirono delle tensioni date sia dal peggioramento delle condizioni carcerarie, che dalla delusione di chi sperava in un cambiamento dopo la liberazione. Questo piccolo arco di tempo, fino al 1946, fu un periodo caratterizzato da profonde e drammatiche rivolte della storia carceraria.

Nel 1948 entra in vigore la Costituzione che con l'art. 27 Cost. decreta la funzione rieducativa della pena per il reo e in merito a quanto espresso, la legge n.354 del 1975 affronta proprio il problema dell'umanizzazione del trattamento negli istituti di detenzione e pena con la rieducazione e il

⁶ Il carcere e la pena, www.ristretti.it.

Cella imbottita: è una cellula in un ospedale psichiatrico con cuscini ce rivestono le pareti; l'imbottitura era un tentativo di evitare atti di autolesionismo al detenuto.